



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Prof. 20200003257 del 03-06-2020

Uff. carico COMMISSIONE

P
Cat



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 57 DEL 20/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N.3/2020 E DELL'ART. 263 DEL D.L. "RILANCIO" N.34 DEL 19/04/2020. AGGIORNAMENTO INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE TEMPORANEA DI MODALITÀ FLESSIBILI (LAVORO AGILE) DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Mirella Rosaria GUIDA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventi*, il giorno *venti* del mese di *maggio* alle ore *18,15* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Prefetto di Lecce ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione provvisoria, nelle persone dei signori:

			Pres	Ass
1)	CAZZELLA	Giulia	<i>Viceprefetto</i>	SI
2)	OLIVIERI	M. Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI
3)	SANTORO	Massimo	<i>Funzionario economico-finanziario</i>	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

Su proposta del responsabile Settore Affari generali e servizi al cittadino e del sovraordinato del medesimo settore

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- tra le misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020 ha previsto l'applicabilità della modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

Visto il DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ove all'art. 87 si dispone che *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...] che, conseguentemente:*

- *a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- *b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*
- *e si precisa che "La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione."*

Visto il DPCM del 26/04/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* con il quale è stata disciplinata la c.d. Fase 2 nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che *"per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 87"*;

Richiamata la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione recante *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"* con la quale, ritenuto che la disciplina normativa sul lavoro agile contenuta nell'articolo 87 del DL n. 18/2020 debba essere letta alla luce delle misure di riapertura dei settori e delle attività economiche introdotte, si invitano le pubbliche amministrazioni, per assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, a rivedere il novero delle attività indifferibili già individuate nonché quelle da rendere in presenza, precisando che tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, rientrano quelli connessi alla ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali, fermo restando che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire, siano esse indifferibili e/o urgenti, possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate – sia con modalità agile;

Rilevato che la citata Direttiva 3/2020 sollecita le amministrazioni a valutare se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora adottate ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività, invitandole a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell'utenza;

Rilevato ancora che la citata Direttiva 3/2020 precisa che, laddove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche rendessero necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali, sarà cura delle stesse amministrazioni assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, provvedendo ad identificare misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico *"Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"*

Visto l'art. 263 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 recante *Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile* ove si dispone che *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni [...], fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali"* e *"organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza"* e si precisa che *"Le amministrazioni [...] si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità"*

Preso atto, pertanto, che:

- il lavoro agile, fino al 31 dicembre 2020, continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
- tale modalità può essere svolta, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dalle norme;
- alla luce delle misure di riapertura dei settori e delle attività economiche introdotte occorre assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali e rivedere il novero delle attività indifferibili già individuate nonché quelle da rendere in presenza tenendo conto che tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, rientrano quelli connessi alla ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali;
- le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire, siano esse indifferibili e/o urgenti, possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate – sia con modalità agile.

Richiamata la deliberazione della Commissione straordinaria n. 41 del 20/03/2020 avente ad oggetto *"Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Attuazione art. 1 punto 6 dpcm 11 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. e), dpcm 8 marzo 2020. Indirizzi per l'applicazione temporanea di modalità flessibili (lavoro agile) di svolgimento della prestazione lavorativa"* con la quale, tra l'altro, veniva disposto di attivare, in via straordinaria, a favore del personale dipendente del Comune di Sogliano Cavour e nell'ambito delle misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'istituto del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato secondo quanto stabilito dal Regolamento allegato ed in via temporanea, per la sola durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 oltre che individuate le attività indifferibili da rendere in presenza ed i servizi strettamente funzionali all'emergenza.

Considerato che, per effetto della succitata valutazione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, occorre adeguare le misure già adottate alle previsioni della direttiva n.3/2020 ed al DL Rilancio anche al fine di consentire che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa siano confacenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese nella

fase di riavvio delle attività produttive e commerciali, provvedendo in ogni caso a informare tempestivamente l'utenza sulle modalità di erogazione dei servizi.

Precisato che resta fermo che il principio, espresso nell'articolo 103 del dl 18/2020, secondo il quale le amministrazioni debbono comunque dare corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, indicando alle amministrazioni pubbliche di adeguare il principio secondo il quale le p.a. limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali.

Dato Atto che, in base all'attività di verifica svolta in modo congiunto con il Segretario Comunale, le **attività indifferibili da rendere in presenza** sono le seguenti:

a) tutti i **servizi strettamente funzionali all'emergenza nell'ambito della fase 2:**

- polizia municipale;
- protezione civile;
- pronto intervento per emergenze di tipo sociale;

b) stato civile e servizi demografici;

c) servizi cimiteriali;

d) attività urgenti dei servizi sociali;

e) attività del protocollo comunale;

f) attività urgenti dei servizi finanziari;

g) attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e pubblica illuminazione;

h) attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza ed incolumità pubblica;

Inoltre, **sono da considerarsi urgenti, da rendere in presenza ovvero in modalità agile:**

- le attività relative ai procedimenti amministrativi connessi alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, quelle relative alle pratiche edilizie, i procedimenti urgenti qualificati come tali dai cittadini e dalle imprese sulle base di motivate esigenze ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, nonché tutte le altre attività che vengano qualificate come tali da ogni responsabile di Settore al quale si demanda l'individuazione delle stesse e la valutazione circa la necessità di rendere in presenza oppure in lavoro agile la prestazione lavorativa anche attraverso la flessibilizzazione dell'orario di lavoro;

Per l'effetto di tanto si demanda ai Responsabili di Settore, sentito il Segretario comunale, l'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti flessibilizzando, ove necessario, l'orario di lavoro e rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale per l'erogazione dei servizi in favore degli utenti e con il necessario adeguamento alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute ed attivando, altresì, un meccanismo di interlocuzione virtuosa con i cittadini, anche facendo ricorso ad una modalità «programmata», cioè mediante appuntamento, sebbene siano da preferire soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, ove possibile.

Rilevato che ciascun Responsabile di Settore è tenuto a valutare ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge.

Precisato che tutte le attività devono essere svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute;

Visti:

- il Decreto legislativo 9 Aprile 2008, numero 81 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente dispositivo:

1. DI STABILIRE CHE, fino al 31 dicembre 2020, i seguenti servizi sono da considerarsi indifferibili e sono, pertanto, da rendersi in presenza:

- a) sono strettamente funzionali all'emergenza nell'ambito della fase 2:
 - o polizia municipale;
 - o protezione civile;
 - o pronto intervento per emergenze di tipo sociale;
- b) stato civile e servizi demografici;
- c) servizi cimiteriali;
- d) attività urgenti dei servizi sociali;
- e) attività del protocollo comunale;
- f) attività urgenti dei servizi finanziari;
- g) attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e pubblica illuminazione;
- h) attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza ed incolumità pubblica;

2. DI DISPORRE che sono da considerarsi urgenti le seguenti attività, da rendersi in presenza ovvero in modalità agile:

- attività relative ai procedimenti amministrativi connessi alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali e procedimenti in materia edilizia;
- i procedimenti urgenti qualificati come tali dai cittadini e dalle imprese sulle base di motivate esigenze ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020;
- tutte le altre attività che vengano qualificate come tali da ogni responsabile di Settore al quale si demanda l'individuazione delle stesse e la valutazione circa la necessità di rendere in presenza oppure in lavoro agile la prestazione lavorativa anche attraverso la flessibilizzazione dell'orario di lavoro;

3. DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore, sentito il Segretario comunale, l'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti flessibilizzando, ove necessario, l'orario di lavoro e rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale per l'erogazione dei servizi in favore degli utenti e con il necessario adeguamento alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute;

4. DI CONFERMARE, per l'effetto, in via straordinaria, a favore del personale dipendente del Comune di Sogliano Cavour e nell'ambito delle misure volte al contenimento e alla gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'istituto del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 41/2020, fino al 31 dicembre 2020;

5. **DI DARE ATTO**, inoltre, che l'applicazione del lavoro agile al personale dipendente del Comune cesserà automaticamente al termine del presente stato emergenziale e che nulla potranno avere a pretendere i dipendenti che si saranno avvalsi dell'istituto in argomento;
6. **DI PRECISARE** che ai dipendenti che si avvalgano del lavoro agile continuano ad applicarsi tutte le norme che disciplinano il rapporto di lavoro di pubblico impiego ivi compresi il codice di comportamento e il codice disciplinare;
7. **DI SPECIFICARE CHE:**
 - dovrà essere attivato un meccanismo di interlocuzione virtuosa con i cittadini, anche facendo ricorso ad una modalità «programmata», cioè mediante appuntamento, sebbene siano da preferire soluzioni digitali, informando tempestivamente l'utenza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - tutte le attività devono essere svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute;
 - i dipendenti in servizio continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente atto saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;
8. **DI COMUNICARE** la presente, per opportuna conoscenza, alle RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.-

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- il DPR del 29/06/2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 01 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018 immediatamente esecutiva;
- il DPR 09/08/2018 recante "Nomina componente Commissione Straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018;
- il D.P.R. 14/06/2019 recante "Nomina componente Commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 82 del 11/07/2019;
- il D.P.R. del 01/10/2019 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto alla proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta illustrata innanzi e che qui si intende integralmente riportata, per le motivazioni evidenziate in premessa;
2. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dr.ssa Giulia CAZZELLA
F.to Dr.ssa M. Antonietta OLIVIERI
F.to Dott. Massimo SANTORO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe RIZZO)

F.TO _____

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)
